



In recepimento delle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE del 2013, con il D.Lgs. 24/2016 approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016, vengono ampliate le fattispecie oggetto di **reverse charge**.

Tale meccanismo rappresenta un'eccezione alla regola generale di applicazione dell'Iva, che vede quale debitore d'imposta colui che cede il bene o presta il servizio; quando risulta applicabile il reverse charge, la fattura viene emessa senza applicazione dell'Iva e sarà chi riceve il documento a dover assolvere il tributo, integrando il documento ricevuto, rendendosi debitore dell'imposta ma potendo, al tempo stesso, portarla in detrazione, salvo specifiche limitazioni.

L'articolo 1 del decreto legislativo 24/2016 interviene sull'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972 prevedendo **l'obbligo di applicazione del reverse charge dal 02/05/2016 e sino al 31/12/2018 alle:**

- cessioni di **console da gioco, tablet PC e laptop**;
- cessioni di **dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori** e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (già operativa dal 01/04/2011).

Di seguito si riepilogano le modifiche apportate:

- modificata la lettera b) con l'**abolizione** dall'ambito applicativo del *reverse charge* alle **cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari** (rimangono quindi soggetti a tale meccanismo solo i telefoni cellulari nella fase della distribuzione, non commercio al dettaglio);
- sostituita la lettera c) con:
 - **abolizione** del meccanismo alle cessioni di personal computer e loro componenti ed accessori;
 - obbligo di **applicazione** dell'inversione contabile **alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop**, nonché **a dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione** ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
- abrogate le lettere d) e d-*quinquies*) con l'**eliminazione** e soppressione dall'ambito applicativo dell'inversione contabile alle:
 - 1) **cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente** provenienti da cave e miniere;
 - 2) **cessioni di beni effettuate nei confronti** della grande distribuzione (ipermercati codice attività 47.11.1, supermercati codice attività 47.11.2 e *discount* alimentari codice attività 47.11.3).

Il decreto prevede la scadenza al 31 dicembre 2018, dell'applicazione del *reverse charge*, alle seguenti operazioni:

- le cessioni di **telefoni cellulari**;
- le cessioni di **console da gioco, tablet, PC e laptop**, nonché di dispositivi a circuito integrato quali **microprocessori e unità centrali di elaborazione** ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- i trasferimenti di **quote di emissioni di gas a effetto serra**;
- i trasferimenti di **altre unità e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica**;
- le cessioni di **gas e di energia elettrica ad un "soggetto passivo-rivenditore"**.

Questo per tener conto della previsione comunitaria che ammette tali ipotesi di inversione contabile con termine temporale.

Ad oggi, non sono ancora stati forniti i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate che forniremo tempestivamente non appena informati.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantova

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it